DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ATTIVITA' LIBEROPROFESSIONALE DELLA DIRIGENZA SANITARIA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Art. 2

Modificazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662

L'ultimo periodo del comma 143 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: "Di conseguenza, a decorrere dal 1 gennaio 1997, non si applicano alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 16, primo periodo, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 30, 32, 34, 35, 36, 37 e 38 dell'articolo 1." (2)

Versione in vigore dal 24 febbraio 2000, tuttora in vigore · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di attivita' liberoprofessionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale
Estremi	Decreto-legge 20 giugno 1997, n. 175
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 23 giugno 1997

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 15 febbraio 2000 n. 63 (in G.U. 1a s.s. 23/02/2000 n. 9) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2 del decreto legge 20 giugno 1997, n. 175 (Disposizioni urgenti in materia di attivita' libero-professionale della dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale), convertito in legge, senza modificazioni, dalla legge 7 agosto 1997, n. 272, nella parte in cui rende applicabile alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'art. 1, comma 33, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-attivita-liberoprofessionale-della/art-2-modificazione-della-legge-23-dicembre-1996-n-662

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it